

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore II Benessere di Comunità - Cultura e Istruzione



DETERMINAZIONE N. 161

DEL 05.07.2021

REGISTRO GENERALE N. 840

DEL 6-9-2021

OGGETTO: “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” di cui all’art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano gestire centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori durante l’emergenza COVID – 19 – Anno 2021 - Approvazione avviso e relativa modulistica

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- per l’anno 2020, il Governo aveva stanziato, ai sensi dell’art.105 del Dl n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) recante “finanziamento dei centri estivi per l’anno 2020 e contrasto alla povertà educativa”, risorse pari a 150 milioni a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Comune di Scicli con decreto del Ministro pari opportunità del 25 giugno 2020 aveva ricevuto un finanziamento pari a €.74.325,69 per interventi di potenziamento dei Centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinata alle attività di bambini di età compresa tra i 3 e 14 anni, per i mesi da giugno a settembre;
- il Dipartimento per le politiche della famiglia con Messaggio n.1 del 8 luglio 2020 aveva comunicato alcuni chiarimenti relativi ai quesiti posti dai Comuni ed in particolare le modalità di spesa delle risorse stabilendo che ” l’intento del legislatore con la previsione di interventi anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi.... Sia quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dai Comuni direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati. Pertanto le famiglie devono essere intese come beneficiari indiretti dell’intervento legislativo”;

Constatato che, anche per l’anno 2021, è stato riproposto il finanziamento per le iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 63 – “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”- del DL 25 maggio 2021, n.73 – “sostegni bis”;

Considerato che:

- il Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha emanato l’ordinanza che approva l’allegato n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia avente ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID 19”;
- le linee guida sopracitate “si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.);

- le linee guida disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori alla sezione 2, stabilendo indicazioni in merito all'organizzazione degli spazi, il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell'infezione, gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività, l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza, le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze;

Preso atto che la conferenza straordinaria del 24 giugno 2021, ha dato il via libera al decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, in attesa di registrazione della Corte dei Conti di riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il dl 73/21 (cd Sostegni bis), assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021;

Ritenuto dover assicurare l'attivazione delle attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori, ai sensi dell'articolo 63 – “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”- del DL 25 maggio 2021 , n.73 – “sostegni bis”;

Visto lo schema di avviso pubblico e la relativa modulistica predisposti dal Servizio competente;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08.06.2021, con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Ritenuto, di dover avviare la fase di pubblicazione dell'iniziativa;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono presupposto e motivazione

1. **di approvare** lo schema di avviso, finalizzato all'individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano gestire centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori durante l'emergenza COVID – 19 – Anno 2021- in favore di minori dai 0 ai 17 anni, nei termini e modalità previste dall'articolo 63 – “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” - del DL 25 maggio 2021 , n.73 – “sostegni bis” e dalle Linee Guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 21 maggio 2021, comprensivo dell'allegato A (Modulo di adesione) e dall'allegato B (schema di convenzione) che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che si procederà con successivo provvedimento:
 - all'approvazione dell'elenco degli Enti gestori che aderiranno all'iniziativa e che firmeranno l'apposita convenzione con il Comune;
 - all'accertamento e impegno della somma che verrà finanziata dal Ministero per le Pari opportunità e la famiglia;
3. **di dare atto**, altresì, che:
 - il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio di Segreteria per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame



AVVISO PUBBLICO

finalizzato all'attuazione di "Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa" di cui all'art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) e segnatamente all'individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano gestire centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori durante l'emergenza COVID – 19 – Anno 2021

Premesso che:

- l'articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, prevede, al comma 1, che "Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori."; al comma 2, che "Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. "; al comma 3, che "Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021."; al comma 4, che "Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.";

Considerato che:

- il Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha emanato l'ordinanza che approva l'allegato n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia avente ad oggetto "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID 19";
- le linee guida sopracitate "si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.);
- le linee guida disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori alla sezione 2, stabilendo indicazioni in merito all'organizzazione degli spazi, il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell'infezione, gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività, l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza, le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze;

Preso atto che la conferenza straordinaria del 24 giugno 2021, ha dato il via libera al decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, in attesa di registrazione della Corte dei Conti di riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il dl 73/21 (cd Sostegni bis), assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021;

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Scicli intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliono presentare proposte progettuali per la realizzazione di iniziative rivolte al potenziamento dei centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinate ad attività dei minori (bambini/bambine e ragazzi/ragazze dai 0 ai 17 anni) da svolgere nel territorio comunale per il periodo luglio - 31 dicembre 2021, attraverso l'erogazione di un contributo economico nei termini e modalità previste dall'articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) - del DL 25 maggio 2021, n.73 – “sostegni bis”, dalle Linee Guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 21 maggio 2021, nonché dalle relative disposizioni/direttive ministeriali, citate in premessa che qui ad ogni effetto si richiamano.

L'avviso si riferisce alle tipologie di opportunità di socialità e gioco previste dalle “Linee Guida” del Dipartimento della Famiglia e dettano i requisiti per l'apertura delle attività. Tali requisiti sono da considerarsi obbligatori e vincolanti per l'approvazione delle proposte da parte del Comune.

Resta inteso che le attività non potranno partire in assenza di presentazione del progetto (che deve avvenire con le modalità indicate dalle Linee Guida e dal presente avviso).

Si intende che il progetto organizzativo deve essere elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. La realizzazione di attività all'aperto – nella presente circostanza – rappresenta un importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l'esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura aerato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere dei soggetti che intendono organizzare attività.

La procedura avrà come esito la formazione di un elenco dinamico, eventualmente aggiornabile in base all'evolversi della normativa, dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle iniziative di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) sul territorio della città di Scicli, conseguente all'approvazione preventiva da parte del Comune competente del progetto presentato da ogni partecipante alla manifestazione di interesse.

Resta inteso che l'attivazione dei centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa nel territorio del Comune di Scicli resta subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte del Settore II Benessere di Comunità Cultura e Istruzione del Comune di Scicli.

Non saranno presi in considerazione la realizzazione di interventi non previsti dall'art. 63 – comma 1- del Decreto Legge n. 73 del 2021.

L'erogazione del successivo contributo economico, subordinatamente all'avvenuta acquisizione delle somme assegnate al Comune di Scicli, resta subordinato alla verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto presentato. A tal fine i soggetti interessati, a conclusione delle predette attività, dovranno trasmettere al citato Settore una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto.

Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Scicli nella fase di svolgimento delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative.

1. Oggetto

Il presente avviso ha la finalità di incentivare la più ampia partecipazione ai centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa nel territorio del Comune di Scicli per minori di età compresa tra 0 a 17 residenti nel Comune di Scicli.

Le attività, individuate e riportate nelle Linee Guida, verranno organizzate e realizzate da soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.) -

Il Comune di Scicli verserà direttamente agli enti gestori, che realizzeranno le attività previste, il contributo assegnato alle famiglie (destinatari indiretti del contributo).

2. Luogo di svolgimento delle attività

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali e/o spazi aperti nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2021.

3. Requisiti degli enti gestori per l'ammissione al contributo

I criteri di accesso prioritari sono quelli già definiti dalle "Linee Guida".

Possono presentare la domanda per accedere ai contributi tutte i soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche.

Le attività dovranno essere svolte in ottemperanza alle "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid 19" allegato 8 dell'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021.

Gli enti gestori delle attività al fine dell'ammissione al contributo dovranno presentare:

- richiesta secondo la modulistica predisposta dall'ufficio;
- apposito progetto con indicazione precisa di:
 - ubicazione del centro estivo;
 - data di effettivo inizio dell'attività;
 - giorni e orari di apertura del servizio (per esempio: dal lunedì al venerdì o sabato dalle ore..... alle ore.....);
 - nominativo del responsabile/referente dell'ente gestore che dovrà mantenere rapporti e contatti con l'ufficio comunale;
 - personale educativo impiegato;
 - tariffe praticate a settimana con pasto e senza pasto;
 - programma delle attività da svolgere con i bambini divisi per età (bambini della scuola d'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado ecc.);
 - applicazione delle norme previste nelle Linee guida - allegato all'ordinanza su menzionata.
 - elenco dei bambini/e e ragazzi/e partecipanti alle attività con indicazione di: dati anagrafici, recapito telefonico e importo dell'ISEE 2021 (se già in possesso dal nucleo familiare)

4. Requisiti delle famiglie per accedere al contributo

- Residenza nel Comune di Scicli;
- Età dei bambini/ragazzi compresa tra i 0 anni e i 17 anni (compiuti al momento della presentazione al Comune della richiesta di contributo);
- ISEE 2021 ordinario o ISEE minorenni laddove ne ricorrano le condizioni e in corso di validità, di importo non superiore a € 25.000,00.

5. Servizi ammissibili

Le famiglie potranno aderire alle attività proposte per ogni singola settimana (cinque giorni consecutivi oppure non consecutivi che verranno calcolati in proporzione) nel seguente modo:

- giornata con colazione/merenda
- giornata senza colazione/merenda

Le famiglie presenteranno apposita richiesta di iscrizione direttamente all'ente gestore delle attività, comunicando l'ISEE 2021 del nucleo familiare (se già posseduto o se in fase di istruttoria) ma non dovranno versare alcuna quota per la partecipazione dei minori: il contributo ammissibile sarà liquidato direttamente all'ente gestore secondo le fasce di valore ISEE 2021 posseduto dal nucleo familiare del minore partecipante alle attività così come indicato nel successivo **art. 6**.

Il contributo è incompatibile con la fruizione di altri benefici concessi o che saranno percepiti per lo stesso periodo e erogati da altri enti per finalità analoghe (per esempio contributi INPS per centri estivi o baby sitting o contributi di altri enti pubblici).

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il luglio e dicembre 2021.

L'ente gestore, al fine di garantire l'alternanza casa lavoro, dovrà tenere conto delle seguenti priorità:

- famiglie mono genitoriali
- famiglie in cui lavora solo un genitore
- famiglie in cui entrambi i genitori lavorano

6. Fasce di reddito e attribuzione del contributo

Agli enti gestori delle attività sarà riconosciuto un contributo per ogni partecipante alle attività e secondo il seguente valore ISEE 2021 ordinario o ISEE minorenni laddove ne ricorrano le condizioni e in corso di validità, posseduto dal nucleo familiare del minore partecipante :

Valore ISEE 2021	Misura del contributo a bambino per il periodo di frequenza delle attività
Da € 0,00 a € 15.000,00	Max € 150,00
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	Max 100,00
Superiore a € 25.000,00	Nessun contributo

Per ciascun partecipante alle citate attività verrà riconosciuto un contributo in proporzione all'ISEE 2021 posseduto dal nucleo familiare secondo le fasce sopra indicate.

Qualora le richieste fossero superiori al finanziamento concesso al Comune si darà priorità ai nuclei familiari appartenenti alla fascia di reddito ISEE più bassa.

In funzione delle domande pervenute e in base alla disponibilità da eventuali rinunce dei partecipanti potrà essere garantita una maggiore frequenza di ulteriori settimane sino ad esaurimento delle risorse disponibili del finanziamento.

L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il minore partecipante è funzionale alla determinazione della misura del contributo spettante: pertanto, la famiglia deve richiedere l'attestazione Isee 2021.

Qualora non si rilevi la presentazione di una DSU per il rilascio della relativa certificazione, la richiesta di contributo non potrà essere accolta.

L'ente gestore si impegna a :

- svolgere le attività secondo quanto previsto nel Progetto presentato al Comune (indicare decorrenza e durata delle attività);
- garantire l'utilizzo di personale qualificato e in numero adeguato ai minori partecipanti;
- comunicare il nominativo del referente dell'ente gestore che dovrà mantenere rapporti e contatti con l'Ufficio comunale;
- rimborsare il contributo eventualmente già versato dalla famiglia in caso di avvenuto pagamento relativo al periodo oggetto del contributo comunale;
- svolgere le attività in ottemperanza alle "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid 19" allegato 8 dell'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021, in considerazione assumere la responsabilità della piena applicazione della normativa;
- rispettare la normativa vigente sulle privacy e il trattamento dei dati (Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs.n.196/2003 e smi);
- richiedere altre eventuali autorizzazione per lo svolgimento delle attività ad altri enti di competenza (per esempio polizia municipale, ecc.....)

7. Modalità di presentazione delle candidature

I soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la predisposizione e l'invio della seguente documentazione:

- a. manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello allegato (**Allegato 1 "Modulo di adesione"**).

b. Progetto organizzativo del servizio offerto.

L'istanza, contenente la proposta progettuale e la documentazione di cui al presente avviso, dovrà pervenire, al protocollo generale del Comune di Scicli, entro e non oltre il _____, alle ore _____, a mezzo consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo e/o tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it, al fine di consentire il regolare avvio delle attività

Eventuali candidature pervenute posteriormente a tale data tramite le medesime modalità qui indicate, saranno autorizzate, se conformi alle Linee Guida e/o alle eventuali nuove normative e/o interpretazioni delle stesse fornite a livello regionale e nazionale, con tempistiche successive.

Il Comune di Scicli, si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente avviso.

I contributi saranno erogati a seguito di liquidazione dei fondi al Comune di Scicli da parte del Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia.

8. Procedura

Ai fini della liquidazione del contributo l'ente gestore dovrà presentare la seguente documentazione:

- richiesta di pagamento secondo il modulo predisposto dall'ufficio competente
- registro delle presenze: elenco nominativo dei minori che hanno frequentato le varie attività e di ciascuna indicazione del periodo di frequenza in settimane, e se servizio con pasto o senza pasto.

In ogni caso la liquidazione delle spettanze dovute agli enti gestori potrà avvenire solo dopo che il Comune avrà ricevuto apposito finanziamento da parte del Ministero.

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I contributi saranno erogati agli enti gestori direttamente dal Comune, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda.

9. Controlli

Il Comune svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attraverso l'INPS (nel caso dell'ISEE posseduto dai nuclei familiari dei bambini frequentanti le attività) e altri enti preposti.

Ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 e sm.i., si rammenta che chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

10. Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Scicli www.comune.scicli.rg.it nell'apposita sezione per dieci giorni consecutivi.

11. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui trattasi. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e del bando richiamati.

- **Allegato A “Modulo di adesione”;**
- **Allegato B Schema di convenzione.**
- **Allegato C “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID 19”;**
-

Scicli _____

**Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame**

AL COMUNE DI SCICLI
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano gestire centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori durante l'emergenza COVID – 19 – di cui all'art. 63 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) – Anno 2021

Il sottoscritto _____ residente a _____
in Via _____ n. _____ tel. n. _____
in qualità di legale rappresentante dell'ente: _____

con sede in _____ Via _____ n. _____
posta certificata _____
iscritto al registro delle imprese di _____ n. _____
presa visione dell'avviso pubblico, delle allegate Linee Guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 21 maggio 2021,

CHIEDE

di aderire all'elenco di soggetti gestori di opportunità di socializzazione e gioco per l'anno 2021 (periodo luglio 2021 – dicembre 2021) ubicate a Scicli, in ottemperanza alle Linee Guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 21 maggio 2021, nonché ai termini e alle modalità previste dall'articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) - del DL 25 maggio 2021 , n.73 – “sostegni bis” .

DICHIARA

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci di presentare la manifestazione di interesse in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- organizzazioni del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi regionali/nazionali come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _____;
- associazioni di volontariato, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi regionali/nazionali come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _____;
- enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _____;
- associazioni o società sportiva dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _____;
- Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa in ambito culturale riconosciuta come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _____;
- imprese/società iscritta all'apposito registro come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _____;

Altro _____

- di avere un'esperienza di almeno un anno nel campo della propria categoria di appartenenza calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;

DICHIARA INOLTRE

- di voler sottoporre all'attenzione del Comune una proposta progettuale per la seguente tipologia di attività prevista dalle Linee Guida:
 - a. attività svolte in centri estivi;
 - b. attività svolte in servizi socioeducativi territoriali;
 - c. attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;
 - d. attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità religiose);
 - e. attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;
 - f. spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;
 - g. scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurricolari, con esclusione di attività di formazione professionale;
 - h. attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;
 - i. attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);
 - j. attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);
 - k. attività di nido familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. tagesmutter);
 - l. attività all'aria aperta (es. parchi ecc.).

- che l'attività che intende realizzare con la propria proposta progettuale ha finalità prevalente (indicare una sola risposta)

educativa

ludico-ricreativa

sportiva

culturale

altro _____

- di indicare quale referente progettuale:

- di realizzare le attività previste dal progetto presso la sede (compilare più volte in caso di più sedi):

NOME SEDE E INDIRIZZO

per le seguenti fasce d'età :

dai 0 ai 2 anni

dai 3 ai 5 anni

dai 6 agli 11 anni

dai 12 ai 14 anni

dai 15 ai 17 anni

nel seguente periodo (specificare le settimane):

nelle seguenti fasce orarie giornaliere:

con la seguente capienza numerica massima di accoglienza:

Numero massimo posti disponibile fascia 0-2 anni	
Numero massimo posti disponibile fascia 3-5 anni	
Numero massimo posti disponibile fascia 6-11 anni	
Numero massimo posti disponibile fascia 12-14 anni	
Numero massimo posti disponibile fascia 15-17 anni	
Numero totale posti disponibili	

con il seguente numero e tipo di operatori (specificare il numero e l'inquadramento contrattuale per ogni tipologia ad es. volontari, educatori professionali, allenatori, altro):

	Fascia 0-2 anni	Fascia 3-5 anni	Fascia 6-11 anni	Fascia 12-14 anni	Fascia 15-17 anni	Tipologia di inquadramento contrattuale
N° educatori professionali						
N° "istruttori allenatori sportivi"						
N° volontari maggiorenni						
Altro (specificare)						

con un costo settimanale presunto a persona (costo indicativo eventualmente da riverificare)

	Fascia 0-2 anni	Fascia 3-5 anni	Fascia 6-11 anni	Fascia 12-14 anni	Fascia 15-17 anni
Costo settimanale presunto per orario full time senza pasto					
Costo settimanale presunto per orario part time senza pasto					
Costo pasto					
Altri costi (specificare)					

di poter svolgere il progetto descritto e di disporre di sede adatta

Oppure

di poter svolgere il progetto descritto, ma di non disporre di sede adatta

di essere consapevole che le eventuali risorse economiche che potranno essere destinate alla programmazione territoriale della Città di Scicli, conseguenti alle norme regionali e/o statali specificatamente emanate sul tema volte ad agevolare la partecipazione alle attività dei minori previste nelle Linee Guida potranno essere destinate solo alle famiglie residenti nel Comune di Scicli.

SI IMPEGNA A

- garantire gli standard richiesti dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti previsti per l'emergenza covid-19", nonché termini e le modalità previste dall'articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) - del DL 25 maggio 2021 , n.73 – "sostegni bis" ;
- sottoscrivere un accordo tra ente gestore, personale e genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus,
- utilizzare i criteri di priorità d'accesso ai servizi offerti previsti dalle Linee Guida accogliendo in via prioritaria le iscrizioni delle famiglie residenti nel Comune di Scicli, in particolare nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:
 - a. la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
 - b. la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente;
 - c. il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente;
- accogliere minori con disabilità certificata e/o in situazioni legate a bisogni specifici segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Scicli;
- rispettare la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, alla igiene e sicurezza degli alimenti;
- provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- garantire che le strutture ospitanti le attività sono conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentato con la segnalazione certificata di inizio di attività;
- garantire l'osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;
- garantire che la proposta progettuale sia completa e conforme in ogni sua parte, a quanto previsto dalle Linee Guida, che disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori alla sezione 2, stabilendo indicazioni in merito all'organizzazione degli spazi, il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell'infezione, gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività, l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza, le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.

Allega alla presente:

- Progetto organizzativo del servizio offerto così come previsto dalle Linee Guida;
- Documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità

Scicli , li _____

Il Legale Rappresentante

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI SCICLI

E

SOCIETA' /COOPERATIVA/ ASSOCIAZIONE _____

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI

Finalizzati all'organizzazione e realizzazione di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID 19" -

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di presso la sede del Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione

TRA

il Comune di SCICLI - C.F./P.IVAappresentato dal

Responsabile del - nata a _____, la quale _____

interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Scicli, in virtù del Determina Sindacale

n. ___ del _____

E

Soc/coop/associaz _____ sede legale a Via

_____ n° _____, nella persona del Legale Rappresentante

_____ nato a _____ il

_____ Gestore del _____ sito a Scicli presso _____

Premesso che:

- all'articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) - del DL 25 maggio 2021 , n.73 – “sostegni bis”, il quale assegna contributi ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;
- le Linee Guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 21 maggio 202, disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori alla sezione 2, stabilendo indicazioni in merito all'organizzazione degli spazi, il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell'infezione, gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività, l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza, le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze;

- con determina del Responsabile del Settore II Benessere di Comunità,Cultura e Istruzione - n..... del - R.G. n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso comunale, il modulo di richiesta e lo schema di convenzione con gli enti gestori;

Ritenuto opportuno provvedere alla stipula di apposita convenzione gli enti gestori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse del Comune e hanno espresso l'adesione per la concessione di contributi per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Scicli e l'ente gestore per la frequenza di minori di età compresa tra i 0 e i 17 anni nel periodo dal _____

Il rappresentante della società gestore si impegna a presentare mensilmente al Comune l'elenco nominativo dei minori iscritti (con i relativi ISEE 2021 di ciascuno) al fine di permettere all'Ufficio Competente di monitorare la situazione e quantificare l'importo del contributo erogabile.

Per ciascun bambino partecipante alle attività verrà riconosciuto un contributo nella misura massima pari a € (considerando l'importo effettivo della retta applicata dall'ente gestore), e in proporzione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare del bambino.

L'Ente gestore si impegna a:

- svolgere le attività secondo quanto previsto nel Progetto presentato al Comune;
- garantire l'utilizzo di personale qualificato e in numero adeguato ai minori partecipanti;
- comunicare il nominativo del referente dell'Ente gestore che dovrà mantenere rapporti e contatti con l'Ufficio comunale competente;
- rimborsare il contributo eventualmente già versato dalla famiglia in caso di avvenuto pagamento relativo al periodo oggetto del contributo comunale;
- svolgere le attività in ottemperanza alle "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid 19" allegato 8 dell'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021, in considerazione assumere la responsabilità della piena applicazione della normativa;
- rispettare la normativa vigente sulle privacy e il trattamento dei dati (Regolamento UE n°679/2016 e d.lgs.n°196/2003 e smi);
- svolgere le attività secondo quanto prescritto nelle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- retribuire regolarmente il personale assunto in conformità alla vigente normativa in materia;
- prevedere un'adeguata copertura assicurativa per il personale, per i bambini frequentanti e per responsabilità civile verso terzi;

ART.2 – Pagamenti

La liquidazione del finanziamento avverrà con bonifico su conto corrente dedicato e intestato alla soc./coop/ass. _____

Banca _____

IBAN _____

L'ente gestore dovrà presentare il registro presenze contenente l'elenco dei bambini partecipanti con indicazione per ciascuno dell'importo della retta con o senza pasto, numero delle settimane frequentate nonché ISEE 2021 del nucleo familiare.

ART. 3 Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza per il periodo di svolgimento delle attività e precisamente svolte dal _____ al _____

ART. 4 – Disposizione in materia di "Protezione dei dati Personali"

I documenti, i dati relativi alla convenzione e qualsiasi informazione deve essere mantenuta riservata dal Responsabile dell'ente gestore che non può divulgarla a terzi estranei ovvero impiegarla in modo diverso da quello corrente per realizzare qualsivoglia attività contemplata nella stessa convenzione che non sia resa nota direttamente all'Amministrazione Comunale. L'ente gestore, con la sottoscrizione della convenzione, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio oggetto della convenzione, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione della convenzione. Inoltre tratterà i dati personali di cui verrà in possesso nell'esecuzione della convenzione in qualità di "titolare" ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati personali, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 5 – Risoluzione della convenzione

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze della società, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Sciacca _____

Per la società/ associazione SIG. _____



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»* e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare l'articolo 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»*;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante *«Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»*;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che: «*I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome*»;

Visto, altresì, l'articolo 16, primo comma, del citato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto l'articolo 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19*»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio 2021, recante l'adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del citato articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «*Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021*»;

Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso*

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», in merito alla costituzione del Comitato tecnico scientifico;

Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia in merito all'aggiornamento delle citate Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le suddette *"Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19"*, che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle *"Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19"*, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante *"Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19"*, di cui all'articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)



Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
(prof.ssa Elena Bonetti)

Firmato digitalmente da
BONETTI ELENA
C=IT
O= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19

INTRODUZIONE

Le presenti linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.).

Tra le attività di cui alle presenti linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo:

- a)* attività svolte in centri estivi;
- b)* attività svolte in servizi socioeducativi territoriali;
- c)* attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;
- d)* attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità religiose);
- e)* attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;
- f)* spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;
- g)* scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurricolari, con esclusione di attività di formazione professionale;
- h)* attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;
- i)* attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);
- l)* attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);
- m)* attività di nido familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. *tagesmutter*);
- n)* attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate:

- a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
- b) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di gruppi;
- c) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

SEZIONE 1

Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori

1. L'utilizzo degli spazi all'aria aperta da parte dei minori, con l'accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario, avviene nel rispetto del distanziamento fisico e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.
2. Tra gli spazi all'aria aperta oggetto delle linee guida sono ricompresi, a titolo esemplificativo:
 - a) parchi, spiagge, aree di campagna accessibili al pubblico, fiumi, laghi, foreste, sentieri e altre aree verdi;
 - b) giardini pubblici e botanici;
 - c) aree di interesse storico e culturale;
 - d) orti;
 - e) aree gioco e percorsi salute, al chiuso e all'aria aperta;
 - f) attrazioni all'aria aperta;
 - g) giardini e parchi privati.
3. Il gestore degli spazi deve:
 - a) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso, se presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
 - b) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

SEZIONE 2

Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori

1. Le attività offerte possono essere organizzate sia da soggetti pubblici che privati.
2. Le presenti linee guida riguardano indicazioni in merito a:
 - a) l'organizzazione degli spazi;
 - b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;
 - c) la protezione e il controllo dell'infezione;
 - d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
 - e) la programmazione delle attività;
 - f) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;
 - g) i protocolli di accoglienza;
 - h) le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.

SEZIONE 2.1

Indicazioni sull'organizzazione degli spazi

1. L'accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione. È compito del gestore definire i tempi e le modalità per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.
2. È consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i minori e gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.3 delle linee guida. Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.

SEZIONE 2.2

Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile

1. In considerazione della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. Il rapporto numerico fra operatori, educatori e animatori, e minori accolti, deve essere definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza.

2. È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.
3. Il numero massimo di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell'area disponibile, delle raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi.
4. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

SEZIONE 2.3

Indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione

1. Prevenzione

Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando (*droplets*), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- a)* igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;
- b)* non tossire o starnutire senza protezione;
- c)* mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto dalla normativa vigente, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano assembramenti;
- d)* non toccarsi il viso con le mani;
- e)* pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- f)* arieggiare frequentemente i locali.

2. Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni

Il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

- a)* gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, devono utilizzare ulteriori dispositivi (es. dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;
- b)* qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

3. I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.

Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio

- Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso).
- Includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media).
- Utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale.

Utilizzo delle mascherine

- Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare.
- Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.

Sicurezza durante visite, escursioni e gite

I gestori possono organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con particolare riguardo al settore trasporti.

Garantire la sicurezza del pernottamento

Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

- a) prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, e comunque assicurare la distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi;
- b) assicurare la distanza di almeno un metro anche durante l'igiene personale dei minori;
- c) giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 2.7;
- d) devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.7;

e) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;

f) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;

g) è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Sicurezza dei pasti

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

a) gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;

b) si devono sempre utilizzare posate, bicchieri e stoviglie monouso, possibilmente biodegradabili, anche al di fuori dei pasti;

c) è possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente. I fornitori esterni, come ogni soggetto esterno al gruppo, devono rispettare le indicazioni dei protocolli.

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti.

Versione del 27 maggio 2020.

Pulizia e igiene degli ambienti

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, l'adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonché un'igienizzazione periodica.

È consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.

Previsione di scorte adeguate

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.

Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19

Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell'area dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione.

Quando il minore ha lasciato la stanza o l'area di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo che il minore sintomatico è tornato a casa. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione.

Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

SEZIONE 2.4

Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari

1. È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori e animatori, anche volontari, opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e pulizia.
2. Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali), o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori, anche volontari, responsabili dei gruppi.
3. Il gestore deve individuare un referente per COVID-19 all'interno della propria struttura che sovrintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle presenti linee guida, a supporto del gestore stesso durante le attività.

SEZIONE 2.5

Indicazioni per la programmazione delle attività

1. Il gestore deve favorire l'organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.
2. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo il più possibile altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
3. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori, anche volontari, che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico.

SEZIONE 2.6

Indicazioni sull'accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori

1. I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.
2. È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti, da e per la propria abitazione, si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate.
3. I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
4. È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
5. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.
6. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del minore, prima che entri nella struttura. Similmente, il minore deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
7. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori, anche volontari, che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per neogenitori).
8. È opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività con i minori.

SEZIONE 2.7

Indicazioni sui protocolli di accoglienza

Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:

- a) per la prima accoglienza;
- b) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernottato e frequenza delle attività per più di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza

Al primo ingresso nell'area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei minori devono autocertificare di:

- a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
- b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l'attività scolastica.

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella sezione 2.3.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernottato, successive al primo ingresso

L'operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella sezione 2.3.

Chi esercita la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Indicazioni generali

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve mantenere il registro per 14 giorni.

Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità

Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste dalla circolare del Ministero della salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena." n. 32850-12/10/2020.

SEZIONE 2.8

Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze

1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per minori con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche.
2. Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, laddove la situazione specifica lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito.
3. Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, coinvolti devono essere adeguatamente formati anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
4. Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività, ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere previsto l'uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.
5. In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.